

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 10546 del 16/05/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/10988 del 15/05/2023

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA APPROVATA CON DETERMINAZIONE 23 OTTOBRE 2017, N. 16604, RELATIVA AI SOTTOPRODOTTI DENOMINATI "POLVERI E IMPASTI DA CERAMICA CRUDA; POLVERI DA CERAMICA COTTA; FORMATI (INTEGRI O FRAMMENTI) CERAMICI CRUDI; FORMATI (INTEGRI O FRAMMENTI) CERAMICI COTTI" - PROCESSO PRODUTTIVO N. 6.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 12 luglio 2022, n. 87 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la Determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che con propria Determinazione 23 ottobre 2017, n. 16604, è stata approvata la scheda tecnica del processo produttivo n. 6, dal quale hanno origine i sottoprodotti "polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti";

Rilevato che:

- da confronti con gli operatori del settore e con le associazioni di categoria partecipanti al Coordinamento permanente dei sottoprodotti è emersa la necessità di dettagliare meglio ed aggiornare alcuni contenuti della Scheda tecnica del processo produttivo allegata alla sopra citata determinazione;

- la descrizione dei sottoprodotti di cui al punto 3), numeri "i." e "ii." della Scheda (rispettivamente "polveri e impasti da ceramica cruda" e "polveri da ceramica cotta"), in particolare, non specifica che, nei normali processi produttivi delle aziende ceramiche, è possibile ottenere tali residui anche da operazioni di filtropressatura. Inoltre, la descrizione delle modalità di stoccaggio previste per tali residui ("container scarrabili o big bag protetti dagli agenti atmosferici") può apparire come una limitazione di altre forme di deposito che possono comunque garantire l'assenza di effetti negativi sulla salute e sull'ambiente;
- la descrizione dei sottoprodotti di cui al punto 3), numero ".iv" della Scheda ne prevede l'impiego nella produzione di materia prima (*chamotte*) "per l'industria ceramica" limitando di fatto l'impiego della materia prima ottenuta a valle del processo di utilizzo dei sottoprodotti (la *chamotte*) alla sola industria ceramica ed escludendo ulteriori possibili finalità (ad esempio la produzione di refrattari);
- con riferimento al punto 4) della Scheda, infine, l'attuale stesura del testo può essere interpretata come un'esclusione delle industrie "a ciclo completo" dai possibili produttori di sottoprodotti destinati a riutilizzo secondo gli schemi A) e B), sebbene i residui originati da entrambe le tipologie di industrie possiedano caratteristiche analoghe tra loro e possano parimenti essere considerati sottoprodotti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere:

- ad integrare il punto 3) della Scheda aggiungendo le parole "e/o filtropressatura" dopo le parole "e/o estrusione", inserendo le parole "o a valle di fasi di filtropressatura" dopo la dicitura "a lato della linea di produzione" e sostituendo l'espressione "all'interno di container scarrabili o big-bag protetti dagli agenti atmosferici" con la seguente: "all'interno di container scarrabili, big-bag o altre tipologie di stoccaggi protetti dagli agenti atmosferici o comunque dotati di presidi tali da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente (aerodispersione, scarichi incontrollati, ecc.)";
- a modificare, al punto 3) della Scheda, la descrizione dei sottoprodotti di cui al numero ".iv" sostituendo le parole "per l'industria ceramica" con le seguenti: "impiegata nei settori ceramico, dei laterizi, del calcestruzzo e del cemento". Allo stesso tempo, di conseguenza, verrà ridefinita anche la descrizione dello Schema C) riportata al punto 4);

- ad aggiornare il punto 4) della Scheda del processo produttivo n. 6 integrando le descrizioni degli Schemi A) e B) mediante l'inserimento delle parole "o a ciclo completo" dopo le parole "a ciclo parziale";

Visti:

- la L.R. del 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 07 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di

pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023 - 2025”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. integrare il punto 3 della Scheda, al numero i) aggiungendo le parole “e/o filtropressatura” dopo le parole “e/o estrusione”, inserendo le parole “o a valle di fasi di filtropressatura” dopo la dicitura “a lato della linea di produzione” e sostituendo l’espressione “all’interno di container scarrabili o big-bag protetti dagli agenti atmosferici” con la seguente: “all’interno di container scarrabili, big-bag o altre tipologie di stoccaggi protetti dagli agenti atmosferici o comunque dotati di presidi tali da garantire l’assenza di effetti negativi sull’ambiente (aerodispersione, scarichi incontrollati, ecc.)”;
2. di modificare, al punto 3) della Scheda, la descrizione dei sottoprodotti di cui al numero iv) sostituendo le parole “per l’industria ceramica” con le seguenti: “impiegata nei settori ceramico, dei laterizi, del calcestruzzo e del cemento”, e di adeguare di conseguenza anche la descrizione dello Schema C) riportata al punto 4) della Scheda medesima;
3. di aggiornare il punto 4) della Scheda del processo produttivo n. 6 integrando le descrizioni degli Schemi A) e B) mediante l’inserimento delle parole “o a ciclo completo” dopo le parole “a ciclo parziale”;

4. di dare atto che, a seguito delle modifiche approvate ai punti 1), 2) e 3) la Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti" - Processo produttivo n. 6 è l'allegato, parte integrante della presente determinazione;
5. di disporre che la Scheda di cui al punto 4) sostituisce la Scheda approvata con Determinazione 23 ottobre 2017, n. 16604;
6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti" Processo produttivo n. 6

1. Denominazione dei sottoprodotti

Polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti.

2. Tipologia di sottoprodotto

Produzioni piastrelle e lastre in ceramica

3. Descrizione e caratteristiche dei sottoprodotti

- i. **Polveri e impasti da ceramica cruda:** polveri, impasti e residui provenienti dal processo di depolverazione o dal processo produttivo (ad es. pressatura e/o estrusione e/o filtropressatura) a monte del trattamento termico.

Le polveri e gli impasti del residuo ceramico crudo vengono raccolte a lato della linea di produzione o a valle di fasi di filtropressatura e giornalmente trasferite all'interno di container scarrabili, big-bag o altre tipologie di stoccaggi protetti dagli agenti atmosferici o comunque dotati di presidi tali da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente (aerodispersione, scarichi incontrollati, ecc.) posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto le polveri e gli impasti da ceramica cruda vengono avviate al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- ii. **Polveri da ceramica cotta:** miscela di polveri provenienti da operazioni di taglio e squadratura (a secco o a umido) a valle del trattamento termico e a monte della fase di scelta e confezionamento.

Tali polveri vengono raccolte a lato della linea di produzione o a valle di fasi di filtropressatura e convogliate all'interno di container scarrabili, big-bag o altre tipologie di stoccaggi protetti dagli agenti

atmosferici o comunque dotati di presidi tali da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente (aerodispersione, scarichi incontrollati, ecc.) posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto le polveri da ceramica cotta vengono avviate al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- iii. **Formati (integri o frammenti) ceramici crudi:** impasti pressati (integri o frammenti), eventualmente smaltati, prodotti prima della fase di trattamento termico.

I formati (integri o frammenti) ceramici crudi non smaltati hanno origine a valle della pressatura ed a monte della fase di smaltatura.

I formati (integri o frammenti) ceramici crudi smaltati hanno origine a valle della fase di smaltatura ed a monte della fase di cottura.

Tali formati vengono raccolti a lato della linea di produzione e giornalmente trasferiti all'interno di container scarrabili protetti dagli agenti atmosferici e posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico del container vengono avviati al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- iv. **Formati (integri o frammenti) ceramici cotti:** formati integri o frammenti eventualmente smaltati e sottoposti a trattamento termico.

I formati (integri o frammenti) ceramici cotti hanno origine a valle della fase di cottura e scelta e vengono raccolti a lato della linea di produzione e giornalmente trasferiti all'interno di container scarrabili e/o in box di deposito posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto vengono avviati al processo di macinazione a secco finalizzato alla produzione di materia prima (*chamotte*) impiegata nei settori ceramico, dei laterizi, del calcestruzzo e del cemento.

4. Utilizzo

L'utilizzo dei residui produttivi può avvenire all'interno del medesimo ciclo produttivo ovvero all'esterno secondo gli schemi di seguito indicati.

- Lo **schema A)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" o a "ciclo completo" e l'utilizzatore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo completo". Tale modalità di utilizzo è applicabile a tutte le tipologie di residuo indicate al punto 3.
- Lo **schema B)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" o a "ciclo completo" e l'utilizzatore del residuo sia un'industria produttrice di impasti ceramici per industria ceramica.

Tale modalità di utilizzo è applicabile a tutte le tipologie di residuo indicate al punto 3.

- Lo **schema C)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" o "a ciclo completo" e l'utilizzatore del residuo un'industria dotata di impianti di macinazione a secco per la produzione di materia prima (*chamotte*) impiegata nei settori ceramico, dei laterizi, del calcestruzzo e del cemento.

Tale modalità di utilizzo è applicabile al residuo indicato al punto 3.iv (Formati (integri o frammenti) ceramici cotti).

Per industria ceramica "a ciclo parziale" si intende l'azienda che produce le piastrelle a partire dal semilavorato polveri-atomizzate e per industria ceramica "a ciclo completo" si intende l'azienda in cui è svolto l'intero processo produttivo che va dalla preparazione dell'impasto al prodotto finito.

In tali schemi il produttore del residuo può essere esclusivamente un'industria ceramica e non è contemplato, quale utilizzatore del residuo l'intermediario.

Ognuno dei soggetti che interviene lungo la filiera è tenuto, per il tempo in cui ha in possesso di tali residui, alla

dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la loro qualifica come sottoprodotto.

5. Trattamenti

Ove necessario la macinazione ad umido ovvero a secco, comprendente le fasi di miscelazione preliminare, deferrizzazione e setacciatura di tali residui e/o materie prime.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo si devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana. Non deve dar luogo ad emissioni o impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto in cui è destinato ad essere utilizzato.

Si precisa a tal riguardo che nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata l'indicazione della rispondenza di tali sottoprodotti agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

I prodotti ceramici fabbricati con utilizzo di tali residui devono rispondere ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalla norma EN 14411:2012 al fine di poter recare la marcatura CE condizione necessaria per l'immissione sul mercato UE.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

In proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

I residui vengono raccolti a lato della linea di produzione e trasferiti all'interno di container scarrabili o big-bag

protetti dagli agenti atmosferici posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi appositamente adibiti segnalati da cartellonistica riportante l'indicazione del residuo stoccato.

Il deposito deve garantire un'adeguata protezione rispetto agli agenti atmosferici (acque meteoriche, vento, ecc.).

Devono, inoltre, essere distinte le aree di deposito dei residui da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime e per lo stoccaggio dei rifiuti.

La superficie delle aree di deposito deve essere pavimentata e dotata del sistema di raccolta delle acque che in maniera accidentale possano fuoriuscire. Detta superficie deve avere dimensioni tali da garantire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature.

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire con tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 2 anni e si rimanda alla relazione tecnica per la puntuale descrizione di tale aspetto con particolare riferimento alle modalità di gestione del deposito rispetto ai tempi previsti per il successivo impiego del sottoprodotto.

La movimentazione del residuo deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri.